

# ISA ITALIA 570

La valutazione della continuità aziendale nel  
processo di revisione legale



# INDICE

1. Normativa.
2. Il principio di revisione ISA ITALIA 570.
3. Indicatori e procedure di revisione.
4. Valutazione della continuità aziendale.
5. Tipologie di giudizio del Revisore in relazione alla continuità aziendale.

# 1. Normativa

- Codice civile: art. 2423bis; art. 2381 c. 5° 6° ; Art. 2428 c. 1° 2° ; nuovo Art. 2086;
- D.L. n. 14 del 12 gennaio 2019, attuativo della Legge n. 155/2017, e pubblicato in GU il 14 febbraio 2019 (c.d. «codice della crisi» D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri);
- Principi contabili nazionali: OIC 11 paragrafi 23 e seguenti.
- Principi contabili internazionali: IAS 1.
- Documento Banca d'Italia, Consob e Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 e Comunicazione Consob n. 9012559.
- Principio di revisione ISA Italia 570

# 1. Normativa Codice Civile

Art. 2423-bis

- **Principi di redazione del bilancio**
- [1] Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; i valori iscritti in bilancio siano considerati nel presupposto che l'azienda prosegua la sua attività nel suo normale corso, in un futuro prevedibile, senza che vi sia né l'intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, di cessare l'attività, di assoggettarla a procedure concorsuali o non si abbiano alternative realistiche a ciò.

2381, commi 3 e  
5, del codice civile

- Il Consiglio di Amministrazione:
- Gli **organi delegati** curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno **ogni sei mesi**, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. *quando elaborati*, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

2428 co. 1 e 2 c.c

- la **Relazione sulla gestione** deve contenere
- un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione;
- una descrizione dei principali **rischi ed incertezze** (anche rischio going concern) cui la società è esposta;
- nella misura necessaria per la comprensione della situazione e dell'andamento gestionale, gli **indicatori finanziari e non finanziari** pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
- Qualora, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435 bis, la società rediga il **bilancio in forma abbreviata**, le suddette informazioni devono essere inserite nella **nota integrativa**

# 1. Normativa Codice della Crisi



Raccomandazione  
2014/135/UE  
12.03.2014



Legge  
n. 155/2017



D.Lgs. n. 14/19  
G.U. 14.02.2019

D. Lgs. n. 32/19  
(sblocca cantieri)  
17.06.19



Indicatori della crisi  
Art. 13  
C.N.D.C.E.C.  
M.I.S.E.

Obiettivo UE:

1. Garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria, ovunque siano stabilite nell'Unione, l'accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l'insolvenza, massimizzando pertanto il valore totale dell'azienda per creditori, dipendenti, proprietari e per l'economia in generale.
2. Armonizzare le disparità tra i quadri nazionali in materia di ristrutturazione
3. Fornire a tutti gli imprenditori dell'unione una misura di valutazione dei rischi connessi agli investimenti in un altro Stato membro, armonizzando le condizioni di accesso al credito ed i tassi di recupero del credito;
4. Armonizzare le scelte delle imprese UE di stabilirsi nei diversi Stati membri
5. Eliminare le difficoltà di ristrutturazione dei gruppi transfrontalieri di imprese.

Concetto centrale, disciplinato e costantemente richiamato in almeno n. 9 artt. dal CCI è

CONTINUITÀ  
AZIENDALE

(Artt. 13; 25; 52; 61; 83; 84; 87; 285; 375 D. Lgs. 14/19)

# 1. Normativa principi contabili



## OIC 11. 22

Nella fase di preparazione del bilancio, la **direzione aziendale** deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno **dodici mesi** dalla **data di riferimento del bilancio**.

## IAS 1.25

Nella fase di preparazione del bilancio, la **direzione aziendale** deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità di funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività, a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interrompere l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò.

# 1. Normativa principi contabili

## OIC 11. 22

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate **significative incertezze** in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

## IAS 1.25

Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze per eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento, **tali incertezze devono essere evidenziate.**

Qualora il bilancio non sia redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività, tale fatto deve essere indicato, unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l'entità non è considerata in funzionamento”.



# 1. Normativa le responsabilità delle parti



## Responsabilità della DIREZIONE AZIENDALE

Come indicato dal codice civile e dagli IAS: Il presupposto della continuità aziendale costituisce un principio fondamentale per la redazione del bilancio, perciò la direzione ha la responsabilità di tale valutazione. Nel caso in cui la direzione ravvisi incertezze significative che possano fare sorgere dubbi in merito all'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, ma comunque ritenga appropriato utilizzare tale presupposto per redigere il bilancio, dovrà descrivere tali incertezze in maniera adeguata nelle note al bilancio e comunque nelle incertezze e rischi richiamati dall'art. 2428, preferibilmente in una apposita sezione. Si ritiene in questo caso indispensabile una descrizione delle azioni che la società ha posto in essere per fare fronte a queste incertezze.

Tale valutazione deve considerare i seguenti elementi:

- Il periodo in relazione al quale si devono prendere in considerazione tutte le informazioni disponibili è generalmente considerato pari a 12 mesi
- Il giudizio basato sulle informazioni disponibili nel momento in cui viene espresso come ad esempio la disponibilità di un piano industriale aggiornato
- Gli indicatori finanziari, gestionali e gli altri previsti dal principio di revisione 570

## Responsabilità del REVISORE LEGALE

La responsabilità del revisore consiste nel:

valutare l'appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio  
valutare l'appropriata informativa in bilancio circa le incertezze significative

- Il revisore è chiamato a fornire una valutazione circa la ragionevolezza di un piano industriale.
- Il revisore è chiamato ad entrare nel merito del piano stesso, nella valutazione delle assunzioni, della ragionevolezza delle previsioni, della presenza di elementi probativi di supporto.

La responsabilità del revisore è comunque limitata ad esprimere un apprezzamento sulla valutazione della direzione circa la continuità aziendale e quindi, più in generale, del bilancio nel suo complesso, in particolare dovrà valutare:

- Piani aziendali e verifica dei loro presupposti;
- Posizione finanziaria, "covenants", affidamenti e rapporti bancari;
- Supporto finanziario esterno (azionista, parte correlata) e la sua credibilità;
- Aumentare il livello di attenzione rispetto al rischio di frode in bilancio ed integrare alcune procedure di revisione;
- Valutazione informativa bilancio e relazione sulla gestione.



## NORMATIVA - LA VALUTAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

### Scenario 1

Hanno la ragionevole aspettativa che la società continuerà ad operare come un'impresa funzionante in un futuro prevedibile ed hanno preparato il bilancio nel presupposto della continuità aziendale; le eventuali incertezze rilevate non risultano essere significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale.

### Scenario 2

Hanno identificato fattori che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare la propria operatività per un prevedibile futuro, ma considerano che sia comunque appropriato utilizzare il presupposto della continuità aziendale per redigere il bilancio.

### Scenario 3

Considerano che sia improbabile che la società continui la propria esistenza operativa in un futuro prevedibile e non ritengono appropriato redigere il bilancio sulla base del presupposto della continuità aziendale.

## 2. Il principio di revisione ISA Italia 570

## ISA ITALIA 570 - OGGETTO

Il principio tratta della responsabilità del revisore nella revisione contabile del bilancio relativamente alla continuità aziendale e delle implicazioni per la relazione di revisione.

# ISA ITALIA 570 LA RESPONSABILITÀ DEL REVISORE

Valutare l'appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio acquisendo elementi probativi sufficienti e appropriati

Concludere se esiste un'incertezza significativa sulla continuità aziendale

Formulare la relazione di revisione

# ISA ITALIA 570 REGOLE

In merito all'apprezzamento della valutazione effettuata dalla direzione, le procedure di valutazione del rischio richiedono al revisore di:

- prendere in considerazione lo stesso periodo considerato dalla direzione stessa;
- considerare se la valutazione della direzione comprenda **tutte le informazioni pertinenti** e di cui il revisore sia venuto a conoscenza a seguito del lavoro svolto.

# ISA ITALIA 570 REGOLE

C'è la valutazione  
della direzione?

no

sì



**Art 2**

La CRISI si manifesta quando i **flussi di cassa prospettici** risultano inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni **pianificate** rendendo **probabile** il verificarsi dell'**insolvenza**

**Art 2**

Definisce l'**INSOLEVENZA** come inadempimenti o fatti **esteriori** che dimostrano l'**incapacità** dell'impresa di soddisfare **regolarmente** le proprie obbligazioni


**Art 3****Doveri**

L'imprenditore **collettivo** si deve dotare un assetto organizzativo adeguato ai fini della tempestiva rilevazione della CRISI  
Deve adottare senza indugio le **iniziative** necessarie a farvi fronte.

• **Attenzione il Codice modifica l'art. 2086 c.c.** «L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della **continuità aziendale**, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della **continuità aziendale**»


# ISA ITALIA 570 REGOLE

no



# ISA ITALIA 570 REGOLE

si



Effetti sul giudizio

# ISA ITALIA 570 VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

Nel considerare la valutazione della direzione, il Revisore considera i seguenti fattori:

- il processo seguito nell'effettuarla;
- le assunzioni su cui si basa la valutazione;
- i piani d'azione futuri della direzione;
- il periodo di riferimento.

## VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

Quando e come sono svolte le procedure per la valutazione del rischio di continuità aziendale?

Comprensione  
dell'impresa e del  
contesto in cui opera  
(fase preliminare)

Procedure di  
valutazione del rischio  
di continuità aziendale  
(fase preliminare)

Svolgimento delle  
procedure di revisione  
sui rischi specifici  
(fase preliminare e  
finale)

il revisore deve valutare a sua volta la valutazione effettuata dalla  
direzione sulla continuità aziendale dell'impresa

# ISA ITALIA 570 CONCLUSIONI

Il revisore deve giungere ad una conclusione.

- Esiste una incertezza significativa?
- Se esiste, si rende necessaria una informativa appropriata su natura e implicazioni dell'incertezza.
- La conclusione dipende quindi dalla combinazione dei due fattori, incertezza e informativa fornita.



# ISA ITALIA 570 CONCLUSIONI

## INCERTEZZA SIGNIFICATIVA

Esiste quando l'entità dell'impatto potenziale degli eventi o circostanze e la probabilità che essi si verifichino è tale che, a giudizio del revisore, si rende necessaria un'informativa appropriata sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza al fine di dare una corretta rappresentazione del bilancio, in presenza di un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione.

## ISA ITALIA 570 LA RESPONSABILITÀ DEL REVISORE

Il revisore non è in grado di prevedere eventi o circostanze future che potrebbero comportare il venir meno della continuità aziendale dell'impresa.



Conseguentemente la mancanza di riferimenti ad incertezze sulla continuità aziendale nella relazione di revisione non può essere intesa come una garanzia sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

# 3. indicatori e procedure di revisione

# LINEE GUIDA - PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi sulla capacità d'impresa a continuare

## Indicatori finanziari

- Cash flow storici negativi.
- Difficoltà al rimborso di finanziamenti prossimi alla scadenza.
- Covenants non rispettati.
- Elevati scaduti dei fornitori.
- Cambiamento forme di pagamento.

## Indicatori gestionali

- Intenzione del management a liquidare l'impresa.
- Perdita di fornitori strategici e/o di manager.
- Perdita di clienti significativi.

## Altri indicatori

- Capitale ridotto al sotto dei limiti legali.
- Contenziosi rilevanti.
- Modifiche legislative.
- Ritardo significativo nella redazione del bilancio.
- Eventi catastrofici.

# INDICATORI DI CONTINUITÀ AZIENDALE



# INDICATORI DI CONTINUITÀ AZIENDALE



**Fattori desumibili  
dall'esame  
analitico del  
bilancio**  
1/4


## Indicatori di tipo reddituale

Consistenti perdite  
dell'esercizio,  
specie se operative, che  
comportano anche:

- diminuzione del patrimonio netto;
- perdita di valori di attività che generano cash flow;
- diminuzione significativa dei margini;
- applicazione degli artt. 2446 e 2447 c.c.



# INDICATORI DI CONTINUITÀ AZIENDALE



## Indicatori di tipo finanziario

- andamento negativo degli indici economico-finanziari;
- variazione negativa del capitale circolante netto (assorbimento del flusso di cassa);
- flusso di cassa storico o prospettico (cash flow) negativo;
- incapacità di saldare i debiti alle scadenze (esempio: mancato versamento dei contributi previdenziali e/o delle ritenute IRPEF);
- squilibrio della ripartizione dei finanziamenti tra breve e medio/lungo termine rispetto alla struttura dell'attivo patrimoniale (elevata dipendenza da finanziamenti a breve termine anche per finanziare investimenti a medio/lungo termine).

# INDICATORI DI CONTINUITÀ AZIENDALE

## Indicatori di tipo finanziario

- elevato valore dell'indice di indebitamento (capitale di terzi/capitale proprio);
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o rimborso;
- indicatori di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti o per altri investimenti necessari;
- restrizioni nei termini di pagamento imposti dai fornitori;
- incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti (covenants).



Fattori desumibili  
dall'esame analitico  
del bilancio  
3 / 4

# INDICATORI DI CONTINUITÀ AZIENDALE

Fattori desumibili  
dall'esame  
analitico del  
bilancio  
4/4

## Altri Indicatori

- incremento anomalo delle rimanenze;
- rivalutazione di attività, etc.

# INDICATORI DI CONTINUITÀ AZIENDALE



- intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare l'attività;
- inadempienze contrattuali anche in relazione a finanziamenti o altri accordi similari (mancato rispetto dei covenants);
- restrizione delle usuali linee di credito (fornitori o banche) e difficoltà, in genere, di ottenere affidamenti presso il sistema bancario;
- esistenza di significativi gravami sui beni dell'impresa;
- dimissioni di consiglieri e/o di sindaci.

# INDICATORI DI CONTINUITÀ AZIENDALE



**Fattori  
gestionali**  
2/2

- dimissioni di personale dirigenziale chiave senza riuscire a sostituirlo;
- perdite significative di quote di mercato dovute, per esempio alla perdita di clienti importanti, di punti vendita significativi;
- chiusura di rapporti di franchising, o scadenza di concessioni;
- problemi ad ottenere forniture da parte di fornitori strategici;
- non conformità a requisiti stabiliti da un quadro di normative che disciplinano l'operatività dell'azienda (ad esempio requisiti imposti dagli organismi di vigilanza per banche, assicurazioni).



# INDICATORI DI CONTINUITÀ AZIENDALE



Fattori  
esterni

- difficoltà incontrate da aziende similari nel medesimo settore;
- nuove leggi con impatti potenzialmente negativi sull'attività svolta dall'azienda;
- mancanza di concessioni basilari per l'attività o autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività svolta dall'azienda e mancato od incerto rinnovo delle stesse;
- proposta o minaccia di espropriazione di attività patrimoniali della società a seguito di inadempienze contrattuali o cause promosse da terzi.

# INDICATORI DI CONTINUITÀ AZIENDALE



**Altri  
fattori**

- capitale al di sotto dei limiti di legge;
- termine della durata statutaria senza previsioni di prolungamento;
- significative passività potenziali derivanti da cause in corso (legali, fiscali, etc.);
- eventi catastrofici non coperti da adeguata assicurazione;
- contenziosi legali o fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di sostenere.



# FATTORI MITIGANTI LE INCERTEZZE

- Possibilità di aumentare il capitale sociale.
- Possibilità di ottenere finanziamenti, leasing.
- Possibilità di vendere assets non strategici.
- Accesso a operazioni di ristrutturazione del debito.
- Accesso a operazioni di rinegoziazione del debito.

- La struttura dei costi è tale da consentire aumenti nella marginalità (costi fissi non prevalenti).
- Capacità di innovazione dei prodotti a favore della marginalità.
- Capacità di accedere a nuovi mercati/clienti.
- Operazioni di fusione.

## QUALI SONO GLI INDICATORI DI CRISI

### Chi segnala la crisi all'imprenditore

#### Art 14

I **sindaci** ed i **revisori**

- Verificano che gli amministratori si dotino di un sistema di controllo di gestione di cui all'**art. 3**
- Verificano la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario **attuale e prospettico**
- Ricevono le segnalazioni dalle **banche** circa le variazioni/revisioni/revoca degli affidamenti
- **Segnalano** agli amministratori l'esistenza di indicatori di crisi monitorando azioni correttive intraprese e l'efficacia

In caso di inerzia degli amministratori – trascorsi **30 gg** dalla comunicazione:

- **INFORMANO** senza indugio l'**OCRI**, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in **deroga all'obbligo di segretezza**. (a **pena** decadenza esonero dalla **responsabilità solidale** per conseguenze pregiudizievoli)

#### Art 15

I **Ag Entrate** l' **INPS** e l' **Ag. Riscossione**

- Segnalano all'imprenditore ed in mancanza di regolarizzazione ovvero istanza di composizione della crisi entro **90 gg** fanno segnalazione all'OCRI quando:
  - **AE** Debito IVA scaduto e non versato **> 30%** volume d'affari anno precedente
  - **INPS** contributi non versati da 6 mesi **> ½** tot contributi anni precedente
  - **ARisc** credito Impr ind **>500k** - impr coll **>1.000k**

*La mancata segnalazione determina la **decadenza** del **privilegio** per **AE** e **INPS** ed **inefficacia** prelazione per **AR***

## QUALI SONO GLI INDICATORI DI CRISI come misurare gli indicatori di crisi ART. 13

- 1. Costituiscono indicatori di crisi:
  - gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario,
  - rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore,
  - tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività,
  - rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.
- A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi

### Art 24

- debiti x **retribuzioni** scaduti da 60 gg  $> \frac{1}{2}$  tot retribuzioni mensili;
- debiti vs **fornitori** scaduti da almeno 120 gg  $>$  debiti **non scaduti**;
- il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli **indici** elaborati dal **CNDC**

### Art 24

- Il **CNDC** elabora ogni triennio i parametri che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa, nonché indici specifici per:
- start-up innovative
  - PMI innovative
  - società in liquidazione,
  - alle imprese costituite da meno di due anni.
- Tali indici sono approvati con decreto del MISE (Ministero dello sviluppo economico)

## QUALI SONO GLI INDICATORI DI CRISI come misurare gli indicatori di crisi ART. 13 (segue)

Gli indici

• La finalità è quella di evitare Falsi Positivi ( rischio di rendere oggetto di segnalazione all'OCRI imprese di cui è prevista l'insolvenza che poi non si verificherà) e di evitare Falsi Negativi (rischio di mancata segnalazione all'OCRI di imprese di cui non è diagnostica la crisi ma che invece diventeranno insolventi)

• Secondo le prime indiscrezioni la gerarchia degli indici per la segnalazione sono 7:

1. PN negativo per effetto di perdite

2. DSCR a 6 mesi <1 (*Debit Service Coverage Ratio*) = *FCFO : Rimb debito finanz* < 1

• Se:

-  $PN > 0$

- DSCR indisponibile o non ritenuto sufficientemente affidabile

- Si adottano i 5 indici con soglie diverse a seconda del settore

1. *Sostenibilità degli Oneri Finanz* =  $\frac{\text{Oneri finanziari}}{\text{Fatturato}}$  = da 1,5% a 3%

2. *Adeguatezza Patrimoniale* =  $\frac{P.N.}{\text{Tot Debiti}}$  = da 2,3% a 9,4%

3. *Ritorno liquido dell'attivo* = = da 69,8% a 108,0%

4. *Indice di liquidità* =  $\frac{\text{Attivo a BT}}{\text{Passivo a BT}}$  = da 0,3% a 1,4%

5. *Indice di indebitam previd e tributario* =  $\frac{\text{Cash Flow}}{\text{Attivo}}$  = da 2,9% a 14,6%

| ce                    | Ok        | Ok        | Allert    |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Ricavi                | 550.000   | 520.000   | 510.000   |
| oneri operativi       | (380.000) | (380.000) | (380.000) |
| personale             | (50.000)  | (50.000)  | (50.000)  |
| ebitda                | 120.000   | 90.000    | 80.000    |
| amm.ti                | (20.000)  | (20.000)  | (20.000)  |
| ebit                  | 100.000   | 70.000    | 60.000    |
| oneri finanziari      | (5.689)   | (5.689)   | (3.342)   |
| ris ante imposte      | 94.311    | 64.311    | 56.658    |
| cash flow             |           |           |           |
| ebitda                | 120.000   | 90.000    | 80.000    |
| +/- Variazione CCN    | 3.400     | 3.400     | (3.400)   |
| - Investimenti        | (10.000)  | (10.000)  | 0         |
| Flusso Cassa Operativ | 113.400   | 83.400    | 76.600    |
| Flusso Cassa Operativ | 113.400   | 83.400    | 76.600    |
| Rata finanziamaneto   | 83.324    | 83.324    | 83.324    |
| DSCR                  | 1,36      | 1,00      | 0,92      |

# 4. valutazioni

## ISA ITALIA 570 - LINEE GUIDA

Il Revisore **deve** richiedere informazioni alla direzione circa gli **eventi o le circostanze a conoscenza della direzione stessa e dei rischi ad essi connessi sull'attività svolta dall'impresa, relative al periodo successivo a quello considerato nella valutazione, che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa, con una ricaduta sulla ragionevolezza delle stime valutative fatte dagli Amministratori.**

Il Revisore non ha la responsabilità di definire altre procedure di revisione oltre all'indagine presso la direzione per verificare l'esistenza di elementi indicativi di eventi o circostanze che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa, nel periodo successivo a quello considerato dalla direzione per la propria valutazione che, come prima ricordato, non può essere inferiore ai dodici mesi dalla data di bilancio.



# ISA ITALIA 570 - LINEE GUIDA

Il Revisore deve:

- a) esaminare e valutare i piani futuri della direzione;
- b) ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati che confermino la fattibilità dei piani della direzione;
- c) richiedere alla direzione delle attestazioni scritte relative ai piani d'azione futuri;
- d) raccogliere elementi probativi sufficienti ed appropriati per confermare o meno l'esistenza di una incertezza significativa;
- e) stabilire se sono emersi ulteriori fatti o informazioni successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione.



## ISA ITALIA 570 - LINEE GUIDA

- Analisi di bilancio comparative e per scostamenti (conto economico, voci critiche, C.C.N. e cash flow).
- Analisi e discussione con la direzione dei cash flow previsti, delle redditività e di altri dati previsionali pertinenti.
- Esame e discussione con la direzione degli ultimi bilanci intermedi disponibili.
- Verifica della capacità dell'impresa di evadere gli ordini dei clienti.
- Analisi dei tempi medi di pagamento dei fornitori confrontabili con i tempi medi di incasso dei clienti ed esame della corrispondenza, al fine di rilevare se esistono numerose fattispecie riguardanti ritardi nei pagamenti.
- Analisi della posizione finanziaria e dei termini dei prestiti obbligazionari e dei contratti di finanziamento per rilevare eventuali inadempienze (covenants), analisi dei contratti di leasing.

## ISA ITALIA 570 - LINEE GUIDA

- Lettura dei verbali delle assemblee degli Azionisti, dei Consigli di Amministrazione, dei comitati esecutivi e degli organi responsabili delle attività di governance ed eventualmente di altri organi rilevanti al fine di constatare se vi siano riferimenti a difficoltà finanziarie.
- Richiesta ai consulenti legali dell'impresa di informazioni sull'esistenza di cause ed altre pretese di terzi e sulla ragionevolezza della valutazione della direzione circa il loro esito e la stima dei relativi effetti economico-finanziari.
- Ottenimento della conferma circa l'esistenza, la regolarità e la possibilità di rendere esecutivi accordi diretti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario esterno (parti correlate o azionista) e valutare la capacità finanziaria di dette parti di apportare ulteriori finanziamenti e la loro credibilità.
- Analisi degli eventi verificatisi successivamente alla data di chiusura del bilancio per identificare quelli che mitigano o influenzano la capacità dell'impresa di mantenersi in funzionamento.

# ISA ITALIA 570 - LINEE GUIDA



# ISA ITALIA 570 - LINEE GUIDA

Elementi per la valutazione della ragionevolezza del Piano

## Previsione del fatturato

- Gli eventuali ordini di portafoglio
- L'andamento parziale dei primi mesi dell'esercizio
- L'andamento storico o stagionale delle vendite
- La spaccatura per area geografica o tipologia di cliente
- Le eventuali indicazioni previsionali di settore
- L'impatto delle strategie di vendita o commerciali

## La verifica della costruzione dei costi

- Distinguere costi fissi e variabili e valutarne l'andamento in relazione ai ricavi
- Verificare che le riduzioni di costi si basino su elementi ragionevoli:
  - a) Costi di acquisto e servizi
  - b) Costi del personale

# ISA ITALIA 570 - LINEE GUIDA

- Verificare il trattamento dei correttivi previsti dal piano.
- Valutare eventuali cambiamenti nelle stime.
- Valutare l'impatto del mancato rispetto di covenant finanziari dei contratti di finanziamento.
- Nel caso di cessioni di assets è opportuno valutare, oltre al valore di realizzo, anche l'effettiva disponibilità e l'effettiva realizzabilità della vendita.
- Svolgere altre procedure che possono essere rilevanti in considerazione degli eventi e delle condizioni che causano significative incertezze sulla continuità aziendale. Ad esempio:
  - ottenere attestazioni scritte dal management riguardanti i suoi piani per le azioni future;
  - ottenere da una controparte correlata (azionista) l'impegno a supportare finanziariamente la società.

## SCENARIO - EFFETTO

Presupposto continuità  
aziendale

Scenario

Informativa di bilancio fornita  
dagli amministratori

Giudizio del revisore

(1)

Presupposto Continuità aziendale  
risulta:  
**ADEGUATO**

Gli hanno la ragionevole aspettativa che la società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile e hanno preparato il bilancio nel presupposto della continuità aziendale;

Nessuna informazione specifica è  
richiesta

Giudizio Positivo

(2)

Presupposto Continuità aziendale  
risulta:  
**ADEGUATO**  
MA siamo in presenza di  
un'INCERTEZZA SIGNIFICATIVA

Esiste un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale – la direzione aziendale ha approfondito e documentato le analisi ed ha concluso positivamente

(2 – a)

Gli amministratori hanno descritto adeguatamente nella nota integrativa le incertezze e le azioni fatte e/o pianificate sulle quali si poggia la conclusione circa la continuità aziendale

(2 – a)

Giudizio Positivo, senza rilievi, ma con un capitolo di enfasi sull'informativa fornita dagli amministratori

(2 – b)

Gli amministratori omettono di fornire adeguata informativa nella nota integrativa circa le incertezze e le azioni fatte e/o pianificate sulle quali si poggia la conclusione circa la continuità aziendale

(2 – b)

Giudizio con rilievi, per carenza di informativa – ovvero Giudizio Negativo qualora gli effetti derivanti dall'inadeguatezza dell'informativa siano così rilevanti e pervasivi da rendere inattendibile il bilancio



## SCENARIO - EFFETTO



Presupposto continuità aziendale

Scenario

Informativa di bilancio fornita dagli amministratori

Giudizio del revisore

(3)

Presupposto Continuità aziendale risulta soggetto a:  
**MOLTEPLICI E SIGNIFICATIVE INCERTEZZE**

In considerazione delle interazioni e possibili effetti cumulati delle incertezze, anche quando il revisore ha ottenuto sufficienti ed appropriate evidenze di revisione sulle asserzioni delle singole incertezze

Gli amministratori hanno descritto adeguatamente nella nota integrativa le incertezze e le azioni cui è subordinata la continuità aziendale

Impossibilità di esprimere un giudizio

(4)

Presupposto Continuità aziendale risulta:  
**INADEGUATO**

L'impresa è improbabile che possa essere in grado di continuare la propria attività ciononostante il bilancio è redatto in continuità aziendale

Gli amministratori hanno descritto adeguatamente nella nota integrativa le incertezze e le azioni cui è subordinata la continuità aziendale

Guidizio Negativo indipendentemente dall'eventuale informazioni fornita

(5)

Presupposto Continuità aziendale risulta:  
**INADEGUATO**

L'impresa è improbabile che possa essere in grado di continuare la propria attività MA il bilancio è redatto con presupposti alternativi (es, liquidazione)

(5 – a)

Gli amministratori hanno fornito adeguata informativa

(5 – a)

Giudizio Positivo ma con un capitolo di enfasi sull'informativa fornita dagli amministratori

(5 – b)

Gli amministratori hanno fornito informativa INADEGUATA

(5 – b)

Giudizio con rilievi, per carenza di informativa – ovvero Giudizio Negativo qualora gli effetti derivanti dall'inadeguatezza dell'informativa siano così rilevanti e pervasivi da rendere inattendibile il bilancio



# ISA ITALIA 570 - LINEE GUIDA E IMPLICAZIONI SULLE FRODI

Aree a rischio:

- Sopravvalutazione dei ricavi o mancata iscrizione di rettifiche di ricavi di competenza (note accredito, sconti, ecc...).
- Sottovalutazione dei costi.
- Capitalizzazioni non corrette.
- Mancate svalutazioni o accantonamenti.
- Cambiamenti di stime o di principi adottati.
- Iscrizione di incassi anticipati (esempio: Ri.Ba.).
- Contenziosi o richieste di terzi non valutati adeguatamente.
- Presenza contratti derivati non di copertura.
- Informativa carente o generica (rischi, covenants, garanzie).
- Autenticità documentazione prodotta.

ISA Italia n. 240

## 5. Tipologia di giudizio di revisione

# TIPOLOGIA DI GIUDIZIO DI REVISIONE

Procedure di revisione conseguenti nel caso siano stati identificati eventi o circostanze tali da far sorgere **DUBBI SIGNIFICATIVI** sulla continuità aziendale

Continuità = almeno 12 mesi dalla data di bilancio

Il Revisore deve stabilire se a suo giudizio vi sono **INCERTEZZE SIGNIFICATIVE** riguardo alla continuità aziendale dell'impresa

Presupposto della continuità aziendale è **Appropriato**

Dubbi significativi sul presupposto della continuità aziendale

Adeguate informativa  
giudizio senza rilievi e  
paragrafo d'enfasi

Inadeguata informativa  
Giudizio con rilievi  
o giudizio avverso

Incetnze significative

Incetnze significative  
(molteplici, in casi estremi)

Adeguate informativa  
Giudizio positivo  
con paragrafo d'enfasi

Inadeguata informativa  
Giudizio con rilievi  
o giudizio avverso

Informativa adeguata  
Impossibilità di  
Esprimere un giudizio

Inadeguata  
Informativa  
Giudizio avverso

Il principio ISA ITALIA 570 lo definisce un "caso estremo": molteplici significative incetnze

# ISA ITALIA 700 E ISA ITALIA 570 - RELAZIONE DI REVISIONE

## Continuità aziendale - casi diversi in relazione

1

Giudizio senza modifica - utilizzo presupposto appropriato, esiste un'incertezza significativa, informativa adeguata

2

Impossibilità esprimere giudizio su bilancio per **molteplici significative incertezze**

3

Impossibilità esprimere giudizio su bilancio per rifiuto degli amministratori ad estendere la loro valutazione sul going concern

4

Giudizio con rilievi, utilizzo presupposto appropriato, esiste un'incertezza significativa non descritta in bilancio carenza **non** pervasiva

5

Giudizio negativo, utilizzo presupposto appropriato, esiste un'incertezza significativa non descritta in bilancio, carenza **pervasiva**

6

Giudizio negativo, utilizzo presupposto inappropriato

## ISA ITALIA 700 E ISA ITALIA 570 - RELAZIONE DI REVISIONE

1

### Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale

Richiamiamo l'attenzione sulla Nota XX del bilancio, in cui si indica che la Società ha chiuso l'esercizio al [gg][mm][aa] con una perdita d'esercizio di €ZZZ e a tale data le passività correnti della Società superavano le attività totali di €YYY. Come descritto in tale Nota, tale circostanza, oltre agli altri aspetti esposti nella medesima Nota, indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. **Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.**

*[Si rammenta che quanto indicato nel precedente sezione dovrà essere integrato, se del caso, con quanto previsto dal paragrafo 13(I) del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701 in conformità al paragrafo 15(I) del medesimo principio.]*

# ISA ITALIA 700 E ISA ITALIA 570 - RELAZIONE DI REVISIONE

2

## Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società ABC S.p.A. (la Società), costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al [gg][mm][aa][, dal conto economico], dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.

Non esprimiamo un giudizio sul bilancio d'esercizio della Società a causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nella sezione Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio della presente relazione.



# ISA ITALIA 700 E ISA ITALIA 570 - RELAZIONE DI REVISIONE

2

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

[Richiamo esplicito di quanto indicato dagli **amministratori in merito alle significative incertezze ed alla sussistenza di significativi dubbi sulla continuità aziendale**. *Concludere con la seguente formulazione*]:

Quanto sopra descritto evidenzia che il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio.

[Si rammenta che quanto indicato nel precedente paragrafo dovrà essere integrato, se del caso, con quanto previsto dal paragrafo 29(I) del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705.]

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

**Tuttavia, a causa degli aspetti descritti nella sezione *Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio* della presente relazione non siamo stati in grado in grado di formarci un giudizio sul bilancio d'esercizio della Società.**



## ISA ITALIA 700 E ISA ITALIA 570 - RELAZIONE DI REVISIONE

3

**Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio**

È nostra la responsabilità di svolgere la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e di emettere la relazione di revisione. *Tuttavia, a causa di quanto descritto nella sezione **Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio** nella presente relazione, non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio sul bilancio d'esercizio.*

Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

## ISA ITALIA 700 E ISA ITALIA 570 - RELAZIONE DI REVISIONE

3

**Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio**

È nostra la responsabilità di svolgere la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e di emettere la relazione di revisione.

*Tuttavia, a causa di quanto descritto nella sezione **Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio** nella presente relazione, non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio sul bilancio d'esercizio.*

Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

# ISA ITALIA 700 E ISA ITALIA 570 - RELAZIONE DI REVISIONE

4

## Elementi alla base del giudizio con rilievi

*[Descrizione della situazione specifica dell'impresa indicando la/le circostanza/e per la/le quale/i il revisore ritiene che l'informativa relativa all'esistenza delle incertezze significative sulla continuità aziendale non sia stata fornita in modo adeguato nelle note al bilancio. Si ricorda che il revisore, come indicato nel paragrafo 23 del presente principio, deve affermare nel testo della sezione che esiste un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Concludere con la seguente formulazione:*

**Il bilancio e la relativa informativa non rappresentano in modo adeguato tale[i] circostanza[e].]**

*[Si rammenta che quanto indicato nel precedente sezione dovrà essere integrato, se del caso, con quanto previsto dal paragrafo 13(I) del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701 in conformità al paragrafo 15(I) del medesimo principio.]*

**Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio con rilievi.**

# ISA ITALIA 700 E ISA ITALIA 570 - RELAZIONE DI REVISIONE

5

## Elementi alla base del giudizio negativo

*[Descrizione della situazione specifica dell'impresa indicando la circostanza per cui il revisore ritiene che l'informativa relativa all'esistenza delle incertezze significative sulla continuità aziendale non sia stata fornita in modo adeguato nelle note al bilancio].*

Il bilancio e la relativa informativa **non rappresentano** adeguatamente tale circostanza.

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società ABC S.p.A. (la Società) in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. **Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio negativo.**



# ISA ITALIA 700 E ISA ITALIA 570 - RELAZIONE DI REVISIONE

6

## Elementi alla base del giudizio negativo

[Descrizione delle circostanze specifiche dell'impresa e delle motivazioni per cui il revisore ritiene che l'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale non sia appropriato].

[Si rammenta che quanto indicato nel precedente sezione dovrà essere integrato, se del caso, con quanto previsto dal paragrafo 13(I) del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701 in conformità al paragrafo 15(I) del medesimo principio.]

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società ABC S.p.A. (la Società) in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio negativo.

## DOMANDE?



Anna Bongiovanni  
Partner Audit & Assurance  
[anna.bongiovanni@bdo.it](mailto:anna.bongiovanni@bdo.it)



Eugenio Vicari  
Partner Audit & Assurance  
[eugenio.vicari@bdo.it](mailto:eugenio.vicari@bdo.it)



Paolo Maloberti  
Partner Audit & Assurance  
[paolo.maloberti@bdo.it](mailto:paolo.maloberti@bdo.it)

BDO Italia S.p.A.  
Corso Re Umberto, 9/bis,  
10121 Torino TO, Italia  
Telefono: +39 011 562 8264